

## ARCE – Convegno ETS 20 aprile 2018

### La formulazione statutaria dell'oggetto degli Enti del Terzo Settore

#### **Distinzione tra finalità e attività nello statuto.**

Le finalità previste dal legislatore della legge delega (L. 6 giugno 2016 n. 106) fin dall'articolo 1 e cioè le finalità civiche (che è proprio dei cittadini, in quanto appartengono a uno stato) solidaristiche (che è fondato sulla solidarietà) e di utilità sociale, costituiscono il criterio aggregativo degli Enti del Terzo Settore (ETS) ed è solo ed in funzione di tali finalità che vengono elencate nell'art. 5 del D. L.gs. n. 117/1017 (d'ora in avanti CdTS) le attività di interesse generale che possono essere esercitate dagli Enti del Terzo Settore.

E questo costituisce la novità della riforma: lo scopo resta, e non potrebbe non essere così, non lucrativo ma non è più sufficiente la non distribuzione degli utili perché un ente possa diventare ETS, perché è necessaria la sussistenza delle finalità già individuate dal legislatore. In proposito si fa osservare come sembrano dover sussistere tutte e tre le finalità previste stante quella congiunzione "e". Il che non presenta un vero e proprio problema perché si tratta di caratteristiche che difficilmente non convivono quando si applicano all'esercizio di un'attività.

Gli statuti degli ETS devono tenere ben distinto lo scopo dall'attività, così come distinti li troviamo nell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 (disciplina delle cooperative sociali; "*Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:...*"), nonché nell'art. 21 del CdTS laddove nell'elencare i dati che devono essere contenuti nello statuto, si citano da una parte l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite e, dopo un punto e virgola, l'attività che costituisce l'oggetto sociale, distinguendo chiaramente le prime dalla seconda.

Mentre quindi nello statuto riporteremo in modo chiaro la mancanza di scopo lucrativo, quando dovremo elencare le finalità non sarà sufficiente ripetere pedissequamente quelle stabilite dal legislatore ma dovremo esplicitarle.

Facciamo un esempio pratico. L'attività è quella prevista alla lettera k) del primo comma dell'art. 5 del D. L.gs. 117/2018: *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso*". In questo caso la finalità/scopo sarà quella di incrementare la conoscenza, suscitare, stimolare l'interesse per l'arte, o per la cultura, diffondere l'amore per l'arte o per la cultura etc.

L'attività è invece quella indicata alla lettera k): e quindi sarà quella di individuare mete specifiche e adeguate allo scopo, organizzare i viaggi, conferenze preparatorie, redigere bibliografie inerenti le visite, procurare accompagnatori di alto livello culturale, creare collegamenti con altri enti esteri per organizzare ospitalità reciproche...

L'articolo 4 ci spiega qualcosa in più, perché esplicita come si possono/devono svolgere le attività (...*costituiti per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di...*):

- a) come azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;

- b) in forma di mutualità;
- c) con la produzione o scambio di beni o servizi. (esatta dizione dell'art. 2082 c.c. "*E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi*"; DPR n. 633/1972 art. 3 Prestazione di servizi). Con tale dizione si è ormai definitivamente abbandonato ogni dubbio inerente l'esercizio dell'attività di impresa da parte di enti non profit.

Anche tale forma va riportata nella clausola anche se non dovrebbe essere necessario esplicitarla perché emergerà dall'oggetto sociale che indicherà se si tratta di attività d'impresa o di erogazione gratuita di servizi basata sul volontariato, etc.

La grande novità sta nel fatto che si riconosce che gli ETS, i quali esercitano una delle attività di cui all'art.5 del CdTS, possono svolgere attività commerciali senza limiti quantitativi. Finora le attività commerciali potevano essere esercitate solo in quanto "non prevalenti", secondarie, sussidiarie (sussidiarie e marginali come previsto per APS) o marginali (come previsto per ODV).

Quindi la clausola inerente l'oggetto, cioè l'attività realmente esercitata, potrebbe essere preceduta da un articolo con il quale si individua lo scopo ultimo dell'ente che in primo luogo dovrà esplicitarsi come non lucrativo e comunque dotato di quelle caratteristiche di civicità, solidarietà e utilità sociale che sono più volte ripetute nel decreto.

Scopo è cosa l'ente si propone di realizzare, il suo obiettivo finale per il conseguimento del quale verranno svolte le attività che saranno più esattamente individuate nella clausola inerente l'oggetto.

**Compilazione della clausola inerente l'oggetto dell'ETS: individuazione dell'attività a sensi dell'art. 5 del D. L.gs. n.117/2017 e dell'art. 2 del D. Lgs. n.112/2017.**

Quelle enumerate nell'art. 5 del CdTS sono pertanto le attività che gli ETS possono svolgere e che devono farlo in via esclusiva e principale con le forme indicate al precedente art. 4.

Per le attività che rientrano tra quelle enunciate nell'art. 5 esiste una presunzione di interesse generale, sempre che siano svolte secondo le normative speciali che di caso in caso le disciplinano e che sono specificamente elencate in alcune delle 26 attività individuate dal legislatore.

Ad esempio l'attività di educazione e istruzione perché sia accettata come di interesse generale deve essere esercitata secondo le forme ed i termini previsti dalla legge 28 marzo 2003 n. 53 ( Legge delega che definisce i principi e criteri direttivi del sistema educativo di istruzione e formazione in Italia). In questo caso la clausola inerente l'attività non può prescindere dallo studio dell'art. 2 di quella legge perché non può stabilire delle modalità di prestazioni educative difformi da quelle previste dallo stato.

Ed ancora: l'agricoltura sociale dovrà essere finalizzata secondo le indicazioni dell'art. 2 della legge L. n. 141/2015 che detta disposizioni in materia di agricoltura sociale; quindi nello stendere la clausola relativa all'attività dovremmo dichiarare che si tratta di attività esercitata da imprenditori agricoli; che è diretta all'inserimento socio lavorativo di lavoratori con disabilità o svantaggiati e tale loro categoria è definita dal regolamento n. 651/2014 della Commissione Europea o all'art. 4 della legge n.381/1991 che disciplina le cooperative sociali; dovranno essere indicate le eventuali attività connesse già previste dalla stessa norma ( come salvaguardia della biodiversità, terapie mediche psicologiche o riabilitative finalizzate a migliorare situazioni di salute di soggetti interessati anche mediante ausilio di animali, etc..).

L'attività commerciale prevista alla lettera o)<sup>1</sup> è già meticolosamente soggetta a condizioni imprescindibili e prestabilite dallo stesso decreto. In questo caso dovrà espressamente manifestarsi il rispetto e la sussistenza di tutte le caratteristiche richieste.

In altre parole non possiamo soltanto ripetere le locuzioni utilizzate dal legislatore per individuare le 26 attività, ma dobbiamo poi applicarle al caso concreto alla luce e nel rispetto delle specifiche leggi che le disciplinano.

L'elencazione di 26 tipologie comprende tutte le attività che già storicamente gli enti no profit svolgono ed include attività che possiamo definire nuove, in cui gli ETS possono avere un ruolo fondamentale per la promozione dell'interesse generale come, ad esempio, la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Tale elencazione, se pur disomogenea in termini di classificazioni, è caratterizzata da categorie generali, da categorie più specifiche e da attività con specifici riferimenti normativi, con la conseguenza che potrebbe rendere difficoltoso circoscrivere il reale ambito di azione degli enti. Anche lo sport dilettantistico rientra tra le attività esercitabili da parte degli ETS in forma di "organizzazione e gestione" di attività non professionistiche.

Importante è anche l'attenzione alla figura delle persone svantaggiate o bisognose; sono diverse le attività che vi fanno riferimento (ad esempio quelle previste dalla lettera a), p) nonché in modo indiretto dalla lettera s)) perché ogni singola attività è collegata a norme che definiscono questi soggetti in modo differente, evidenziando aspetti diversi. Abbiamo fatto l'esempio dell'agricoltura sociale che fa riferimento al regolamento n. 651/2014 della Commissione Europea o all'art. 4 della legge n.381/1991, ma in altri casi come quello di cui alla lettera p) ("*servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106*") si fa riferimento all'art. 2 comma 4 del D. Lgs. 112/2017 il quale a sua volta richiama lo stesso regolamento n. 651 ma anche altre normative (l'art. 112 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 oppure le persone beneficiarie di protezione internazionale a sensi del D. Lgs. 251/2007 o anche persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui alla legge n. 1228/1954).

L'art. 2 del D. Lgs. n. 112/2017 prevede che le imprese sociali esercitino "*in via stabile e principale una o più attività d'impresa...*". Lo stesso articolo dopo aver elencato le n. 22 attività precisa il significato delle parole "in via principale..": "*Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*".

L'elenco è molto lungo (più di quello presente nell'art. 2, comma 1, dell'abrogato d.lgs. 155/2006), ma non comprende tutte le attività di cui all'art. 5, comma 1, CdTS. Ciò non deve sorprendere, perché l'art. 5 CdTS è per sua natura norma generale rispetto all'art. 2 D. Lgs. 112/2017, e comprende alcune attività (come ad es. la beneficenza, la tutela di diritti umani, le procedure di adozione internazionale, la protezione civile) che, per la loro natura necessariamente gratuita o erogativa, non potrebbero essere svolte in forma d'impresa. Contiene però l'attività del microcredito che per inverso si ritiene imprenditoriale, infatti la troviamo disciplinata nell'art. 111 del TUB.

---

<sup>1</sup> o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

Per le imprese sociali esiste anche la possibilità di individuare attività estranee a quelle elencate nell'art. 2 purchè vi siano occupati lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità, persone beneficiarie di protezione internazionale, e persone senza fissa dimora. In questo ultimo caso però il numero di queste persone non può essere inferiore al trenta per cento dei lavoratori e la loro situazione di difficoltà deve essere attestata ai sensi della normativa vigente. Inoltre i lavoratori molto svantaggiati di cui alla lettera a) non possono essere più di un terzo e la situazione di svantaggio non dura più di 24 mesi dall'assunzione. Quest'ultimo termine è stato inserito dal decreto integrativo e correttivo uscito dal Consiglio dei Ministri dello scorso 30 marzo. Si è avvertita la necessità di fissare un limite temporale oltre il quale i lavoratori di cui all'art. 4 lettera a) non possono più considerarsi svantaggiati in quanto la loro situazione di svantaggio non è permanente.

Queste attività possono essere anche le uniche esercitate perché non è previsto alcun limite quantitativo.

Naturalmente, niente in linea di principio impedisce che un'impresa sociale possa assumere entrambe le finalità, cioè quella di inserire al lavoro le persone di cui all'art. 2, comma 4, in una o più attività d'impresa di cui all'art. 2, comma 1.

L'art. 5 comma 2<sup>2</sup> del CdTS stabilisce che l'elenco delle attività riportato dal comma precedente comma possa essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Troviamo analoga norma nell'art. 2 comma 2 del D. Lgs. n. 112/2017.

### **Considerazioni sulla inderogabilità dell'elenco previsto dalla legge.**

L'elenco dell'art. 5 del CdTS è tassativo?

Il legislatore usa la locuzione "*Si considerano di interesse generale*"... , locuzione che troviamo esattamente uguale nell'art. 2 del D. Lgs. n. 112/2017 che disciplina le imprese sociali.

L'espressione sembrerebbe lasciare aperta la possibilità di individuare delle attività differenti da quelle individuate per legge, purchè nel rispetto della mancanza dello scopo di lucro e permanendo le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Volendo verificare casi analoghi riscontriamo che l'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997 in tema di ONLUS non dava spazio a questa possibilità e quindi non lasciava dubbi di poter o meno esercitare attività non previste, perché stabiliva che gli statuti "prevedono espressamente lo svolgimento di attività in uno dei seguenti settori..." e la stessa dizione dispositiva viene utilizzata dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 (disciplina delle cooperative sociali).

Dalla lettura della relazione al CdTS, la quale tuttavia non ha una portata normativa ma può aiutare a capire le intenzioni del legislatore, sembra emergere la convinzione che non ci sia spazio per ritenere accettabili

---

<sup>2</sup> Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

altre attività: *“L’elenco delle attività è esaustivo nel senso che solo le attività elencate costituiscono attività di interesse generale ai fini del codice”.*

Tuttavia da una parte le parole scelte dal legislatore non possono ritenersi casuali; quando, come nel caso delle ONLUS o delle cooperative sociali, voleva limitare le attività a quelle indicate, lo ha manifestato in modo espresso. Inoltre lo stesso legislatore riconosce che la società si modifica rapidamente e con essa le attività esercitate e vi pone rimedio con le previsioni di aggiornamento contenute nell’ultimo comma dell’art. 5 del CdTS e nel secondo comma dell’art. 2 del D. Lgs. n. 112/2017. In proposito si può osservare che la realtà è sempre più veloce degli aggiornamenti i quali, la maggior parte delle volte, non fanno che recepire i suggerimenti che vengono da una lettura della evoluzione della società, dei costumi, della tecnica o dei mercati, con conseguente estensione degli ambiti di azione degli ETS.

Queste considerazioni mi fanno propendere per ritenere possibile che possano esserci altre attività di interesse generale oltre a quelle elencate negli articoli citati. Tuttavia questa considerazione è forse più teorica che pratica:

- a) in primo luogo perché è davvero difficile concepire altre attività di interesse generale all’infuori di quelle già individuate;
- b) in secondo luogo perché alcune attività non indicate potrebbero rientrare in una o più di quelle elencate, le quali consentono una ampia gamma di applicazioni pratiche; la stessa relazione fa l’esempio dell’attività di cui alla lettera w) *(promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)*;
- c) infine perché dopo decenni di contatti con la pubblica amministrazione, temo che l’autorità preposta al controllo degli ETS nel momento in cui dovesse verificare la sussistenza delle condizioni previste, non solo in sede di iscrizione al RUN ma anche per i successivi controlli come nel caso di cui all’art. 93 del CdTS, si avvarrà esattamente dell’elenco contenuto nei rispettivi decreti.

### **Possibilità di prevedere l’esercizio di più attività in modo separato o congiunto.**

L’art. 4 parla di “una o più attività” e fa ritenere possibile che la clausola che descrive l’oggetto dell’ETS preveda anche lo svolgimento congiunto di attività diverse. Inoltre dalla lettura dell’art. 5 emerge che esistono molte attività che definirei contigue, le quali consentono facilmente di sommare tra loro alcune di quelle elencate, mantenendo una coerenza di scopo. Osserviamo ad esempio da una parte le attività della lettera a) *interventi e servizi sociali*, che fa riferimento alla legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi sociali e alla legge quadro per assistenza e integrazione sociale e diritti di persone handicappate, nonché alla legge cosiddetta “dopo di noi” e dall’altra quelle della lettera c) *prestazioni socio sanitarie* che fa riferimento all’atto del Presidente del Consiglio di indirizzo e coordinamento di prestazioni socio sanitarie: risulta evidente che l’esercizio di tali attività possono sommarsi e amalgamarsi, sovrapporsi e in parte confondersi.

Ma qualora si trattasse di attività completamente differenti come la tutela del patrimonio culturale e la cura di procedure per l’adozione internazionale, potremmo prevederle in uno stesso oggetto?

In attesa di conoscere il decreto attuativo che indicherà i criteri ed i limiti delle attività diverse (art.6 CdTS) e che potrebbe anche illuminarci sulla risposta, ritengo che potremmo assumere dei criteri simili a quelli previsti per le società. Dobbiamo cercare spesso di raffreddare gli entusiasmi del cliente che, in sede di costituzione di una srl ci chiede di inserire nell’oggetto sociale, la produzione di software, la attività

immobiliare (“non si sa mai, magari la società compra un immobile..”) e la consulenza aziendale (“mia figlia sta studiando ragioneria...non si sa mai...”).

Ritengo dovremmo utilizzare la stessa cautela per la redazione delle clausole statutarie inerenti l’oggetto sociale degli ETS.

In questo campo è stato acutamente osservato che la dottrina ha costruito una distinzione dell’oggetto sociale, a seconda della diversa composizione delle attività in esso ricomprese, distinguendo tra un oggetto sociale “semplice”, un oggetto sociale “complesso” ed un oggetto sociale “composto”. L’oggetto sociale è “semplice” quando venga indicata una sola attività esattamente individuata e circoscritta o anche più attività tra loro omogenee. Si ha, invece, un oggetto sociale “complesso” allorché vengano indicate attività diverse, anche eterogenee, che siano però tra loro coordinate in maniera tale da determinare l’esistenza di un legame tra loro, tale da consentire comunque l’individuazione di un fulcro economico attorno al quale l’attività della società dovrà svolgersi.

Qualora invece l’oggetto sociale comprenda una serie diversa e diversificata di attività eterogenee non coordinate tra loro, si parla di oggetto sociale “composto” perché appunto determinato da più attività che, anche in base ad una rilevante capacità economica espressa dai soci con la determinazione del capitale sociale, potrebbero effettivamente anche coesistere. Tuttavia l’oggetto sociale “composto” ha determinato oscillanti prese di posizione giurisprudenziali. Tradizionalmente, infatti, pur non escludendosi che l’oggetto sociale possa conservare una sua determinatezza anche in presenza di una pluralità di attività, si è richiesto comunque che, alla previsione di più attività diverse ed eterogenee enunciate nel programma contrattuale, si accompagnasse la individuazione di un rapporto di sussidiarietà e di accessorietà delle une rispetto alle altre. Il che servirebbe ad evitare la genericità dell’oggetto e quindi la incapacità dell’interprete di capire quale debba considerarsi l’attività che effettivamente la società si prefigge di svolgere, dando luogo alla genericità dell’oggetto stesso.

In tal senso è illuminante tra le altre, una pronuncia della Corte d’Appello di Milano del 13/07/1996, n. 22 dove si evidenzia come un oggetto sociale costituito da più attività eterogenee non perda il requisito della determinatezza qualora tra le diverse attività enunciate si possa scorgere un nesso di interdipendenza capace di consentire la individuazione del fulcro effettivo dell’attività sociale. In altre parole queste conclusioni non farebbero altro che denegare cittadinanza ad un oggetto sociale “composto” riportando il caso dell’oggetto sociale con pluralità di attività eterogenee sotto l’alveo dell’oggetto “complesso” ovvero di un oggetto dove le diverse attività siano collegate da un legame logico-economico tale da consentire l’individuazione di un unico fulcro economico. Diversamente, per le suesposte conclusioni giurisprudenziali, la previsione di una serie di attività eterogenee rischia l’indeterminatezza quando esse sono poste su un piano di totale equivalenza tra loro, senza previsione di un ordine prioritario che ne determini il rapporto di sussidiarietà.<sup>3</sup>

Usando quindi un sistema analogo, potremmo ritenere legittima una clausola statutaria di ETS che individui più attività di quelle previste dal legislatore le quali tuttavia, come negli esempi sopra riportati, abbiano tra loro un nesso di scopo che le renda coerenti. Le indicazioni inerenti l’oggetto dovranno essere fatte con un grado di specificazione e chiarezza da risultare comprensibile a chiunque entri in contatto con l’ETS nel rispetto di quel criterio di trasparenza che permea l’intera riforma.

Inoltre non dobbiamo dimenticare che oltre all’attività esercitata in via esclusiva e principale si affiancano le attività diverse di cui parleremo tra poco e le attività di fund raising. In quest’ultima attività gli ETS, comprese le imprese sociali, potranno svolgere attività commerciali. Infatti il secondo comma dell’art. 7 precisa che:

*2. Gli enti del Terzo settore possono realizzare attività' di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o*

---

<sup>3</sup> Tratto da “Gli oggetti sociali negli atti delle società” Utet anno 2016 Autore Antonio Testa

*servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.*

La norma parla di *modico valore* riferendosi non al complessivo peso economico dell'attività commerciale, ma ai beni e servizi; il che, in attesa delle annunciate linee guida, fa ritenere lecita anche un'attività commerciale che, dal punto di vista delle entrate, abbia un peso rilevante rispetto a quelle prodotte dall'attività principale.

Quindi oggi gli ETS possono esercitare attività commerciale come attività principale se rientra tra quelle previste nell'art.5, come attività diverse se nei limiti dell'art. 6 e nell'ambito della raccolta fondi, nel rispetto delle linee guida da emanare.

### **Differenza tra le attività diverse previste per le imprese sociali e le attività diverse per gli altri ETS: relative clausole statutarie**

Per gli ETS non imprese sociali l'art.5 del CdTS indica un insieme di condizioni che consentono l'esercizio di attività ulteriori rispetto a quella esercitata in via esclusiva e principale:

- a) l'atto costitutivo o lo statuto devono consentirlo; evidentemente è opportuno inserire già le attività diverse che si intendono esercitare;
- b) devono essere secondarie e strumentali: anche in attesa di conoscerne i criteri e i limiti, appare evidente che non potranno prevedersi attività completamente estranee all'attività di interesse generale alla quale dovranno essere collegate strumentalmente (Strumentale: ciò che è concepito e attuato non per il suo scopo più immediato, ma per un secondo fine e per un interesse non dichiarato, nel caso in esame per favorire l'attività principale);
- c) il decreto attuativo dovrà stabilire un rapporto tra l'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività e quelle impiegate nelle attività di interesse generale.

Diversa previsione invece troviamo per le imprese sociali le quali potranno svolgere qualsiasi ulteriore attività diversa da quella esercitata in via stabile e principale, purchè i relativi ricavi siano inferiori al trenta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale. Non è richiesto alcun rapporto di strumentalità tra l'attività principale e quelle diverse ma solo il rispetto del limite quantitativo (art. 2 comma 3 del D. Lgs. n.112/2017).

Le relative clausole quindi dovranno essere compilate di conseguenza.

### **L'attività delle imprese sociali con partecipazione di persone svantaggiate**

Come già esposto l'art. 2 comma 4 del D. Lgs. n. 112/2017 lascia aperta la possibilità di esercitare una qualsiasi attività d'impresa purchè diretta al perseguimento delle solite finalità nelle quali siano occupati:

*a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;*

*b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.*

## **Cenni agli oggetti sociali delle cooperative sociali.**

Le Cooperative sociali continuano ad essere regolamentate dalla legge n. 381 dell'8 novembre 1991, così come espressamente confermato dall'art. 1 quarto comma del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, dove si legge che le cooperative sociali "acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali".

Per le stesse non è pertanto necessario un adeguamento, né è necessario verificare la sussistenza dei requisiti previsti perché è sufficiente che siano iscritte nella loro sezione speciale. Per la Regione Lombardia l'Albo regionale delle cooperative sociali è gestito dalle Camere di Commercio (legge regionale n. 19/2014).

Tuttavia anche per le cooperative sociali ci sono sostanziali novità. Nel rispetto della gerarchia normativa indicata dall'art. 1 quinto comma del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.112 e dall'art. 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, alle cooperative sociali sono applicabili le norme contenute nella loro legge speciale ed in quanto compatibili e non derogate, le disposizioni del Decreto Legislativo n. 112/2017, di seguito quelle del codice del terzo settore (Decreto Legislativo n. 117/2017), ed infine del codice civile.

L'art. 17 primo comma del Decreto L.vo n. 112/2017 modifica l'attività che le cooperative sociali possono svolgere, aggiungendo alla prima di quelle tradizionali inerente i servizi *(a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e b) lo svolgimento di attività diverse -agricole, industriali commerciali e di servizi- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate)* anche le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106". Alcune delle attività contenute nelle lettere cui si fa riferimento sono già esercitate dalle cooperative sociali ed il richiamo sembra avere lo scopo di determinare in termini più circostanziati quell'attività socio sanitaria generica che comunque rimane ( la norma dice "includere le attività di cui..."). Altre invece sono nuove e ampliano in modo rilevante il possibile oggetto sociale.

Rileggiamo le nuove attività:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. A tale proposito ricordo che la legge n. 328/2000 all'articolo 1, comma 2, riprende la definizione di servizi sociali espressa nell'articolo 128 del d.lgs n.112/1998, ricomprendendovi, pertanto, "tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia". Ricordo inoltre che i soggetti che hanno diritto di fruire degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 328 sono "i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", mentre "Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" (ovvero "gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere").

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4. Con quest'ultima attività (che diviene ora parte della lettera a)), si apre una nuova gamma di servizi rivolti ad una diversa e più ampia categoria di svantaggiati, diversi da quelli previsti dall'art. 4 della legge n. 381/1991 che erano da inserire nelle cooperative di lavoro che esercitavano l'attività prevista dalla lettera b) (invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare etc.) che dovevano costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e possibilmente esserne anche soci.

Ma le attività che può svolgere una cooperativa sociale sono anche quelle contenute in altre disposizioni di legge ad oggi già in essere.

Ricordo infatti che le cooperative sociali possono già svolgere l'attività di:

a) agricoltura sociale come definita dall'articolo 2 della legge n.141/2015 , recante "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" che, dopo aver fornito al comma 1 la definizione di agricoltura sociale, al successivo comma 4 prevede che le relative attività essere possono essere esercitate dalle cooperative sociali (fermo restando il rispetto dei requisiti ivi previsti);

b) riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, come previsto dall'articolo 48 del d.lgs. n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia) che annovera le cooperative sociali tra i soggetti assegnatari dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Maria Nives Iannaccone